

Nota prot. n. P846/4122/1 sott. 3 del 19 maggio 1999

D.M. 9 Aprile 1994. – Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, (Attività di nuova costruzione)¹ del DM 9/04/1994, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell'attività.

In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affollamento previsto.

Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

¹ I criteri riportati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 "Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II."